

## Preventivo fornitura servizio di **Consulenza Strategica**

### Dati del Cliente

### Dati del Fornitore dei Servizi

**Amors Srls**  
Via Kennedy, 46  
70020 Bitritto (BA)  
P.IVA 08244080720  
pec: amorssrls@pec.recapitosicuro.it

### **Pacchetto Touch Point Fidelizzazione (Neurologia)**

- **12 touch point digitali da smartphone € 2985,00 + IVA**
  - Viene organizzata una riunione per definire le modalità con cui possono essere realizzati i 12 touch point e raccolte informazioni e materiali utili alla realizzazione
  - Per ogni touch point vengono realizzati testi e grafica coordinata con l'immagine dello studio.
  - Il touch point può essere veicolato, direttamente dallo studio, utilizzando il software di studio o manualmente via whatsapp

- **Spazio per creazione e archiviazione touch point\***
  - Al fine di realizzare e archiviare i touch point realizzati dallo studio, viene aperto uno spazio server dedicato. In suddetto spazio potranno essere archiviati anche successivi touch point che lo studio deciderà di realizzare senza ulteriori aumenti di costo per l'archiviazione. L'investimento indicato alla voce "Spazio per creazione e archiviazione touch point" è da intendersi annuale e sarà rinnovato tacitamente per permettere l'utilizzo costante dello strumento.

€ 250,00 + IVA

**Investimento complessivo** € 3235,00 + IVA

\*il rinnovo della piattaforma è annuale

Investimento dedicato con sconto applicato € 2100,00 + IVA

\*il rinnovo della piattaforma è annuale

#### **Esempio di palinsesto tipo per il settore neurologico:**

- **Primo mese:** L'importanza del sonno nella salute del cervello
- **Secondo mese:** Alimentazione e salute cerebrale: quali cibi favoriscono la funzione neurale?
- **Terzo mese:** Gestire lo stress per preservare la salute mentale
- **Quarto mese:** Esercizio fisico e salute del cervello: i benefici della attività fisica per la mente
- **Quinto mese:** Come la meditazione e la mindfulness possono migliorare la funzione cerebrale
- **Sesto mese:** L'impatto del consumo di alcol e droghe sulla salute neurologica
- **Settimo mese:** Prevenzione delle malattie neurodegenerative: consigli per ridurre il rischio
- **Ottavo mese:** La connessione tra salute intestinale e salute cerebrale: il ruolo del microbioma
- **Nono mese:** La gestione dell'ansia e della depressione nei pazienti con disturbi neurologici
- **Decimo mese:** Il potere della musica e dell'arte sulla salute mentale e il benessere emotivo
- **Undicesimo mese:** Tecnologie innovative nella diagnosi e nel trattamento delle malattie neurologiche
- **Dodicesimo mese:** Gli effetti del fumo di tabacco sulla salute del cervello e del sistema nervoso

### Luogo e Data

---

### Modalità di pagamento

---

Banca e IBAN completo

---

Timbro e firma per accettazione del preventivo

# Condizioni Generali

## Articolo 1. Oggetto

**1.1.** Il presente Documento disciplina le Condizioni generali dei contratti aventi ad oggetto le prestazioni effettuate da "Amors Srls" (di seguito anche soltanto "Amors" o "Fornitore") in favore del Cliente e consistenti nella messa a disposizione della sua stabile organizzazione imprenditoriale per svolgere le attività di consulenza e gestione nelle aree dell'informatica, dell'organizzazione, del marketing e della comunicazione, oltre le eventuali altre attività dettagliatamente specificate nei documenti contrattuali e/o precontrattuali redatti ("contratto", "preventivo di fornitura servizi", "modulo di richiesta fornitura servizi")

**1.2.** Esso, in quanto sottoscritto dal Cliente e richiamato nei predetti documenti contrattuali e/o precontrattuali redatti e sottoscritti costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti conclusi.

## Articolo 2. Deroche e/o variazioni delle Condizioni generali di contratto

**2.1.** Le eventuali deroghe alle presenti Condizioni generali di contratto dovranno risultare esclusivamente da espressa dichiarazione contenuta nei predetti documenti contrattuali e/o precontrattuali redatti e sottoscritti.

**2.2.** Qualunque modifica e/o integrazione del contenuto nel presente Documento dovrà essere formalizzata per iscritto.

## Articolo 3. Caratteristiche delle attività di consulenza e di gestione. Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nomina dei referenti

**3.1** Ogni attività a svolgersi sarà, se del caso, regolamentata dalle licenze d'uso e/o dalle norme regolamentari di uso vigenti a seconda dei programmi o delle piattaforme che saranno prescelti. Il costo per l'acquisto e/ il rinnovo delle necessarie licenze cadrà a carico esclusivo del cliente che ne diventerà perciò titolare. Conseguentemente, il Cliente si impegna a utilizzarle sempre nel rispetto di quanto disposto dai titolari dei diritti. Eventuali violazioni delle norme di licenza d'uso dei programmi e/o dai regolamenti di uso delle piattaforme e conseguenti sanzioni o blocchi cadranno a carico esclusivo del cliente senza che ciò possa avere alcun rilievo ai fini dei rapporti di consulenza per cui è qui contratto anche nel caso che ne conseguisse interruzione

**3.2.** Le attività di consulenza si caratterizzano per la loro natura meramente intellettuale ed ideativa, e non operativa. Esse, pertanto, non potranno mai consistere e/o essere confuse con le attività di assistenza e/o manutenzione, e/o con quelle di sviluppo software e/o con quelle di gestione. Resta, quindi, espressamente inteso che tutti i contratti aventi ad oggetto le attività appena sopra indicate sono distinti tra di loro e conservano autonomia formale ed economica.

**3.3.** Le attività di gestione si caratterizzano per la loro natura operativa avente per oggetto risorse informatiche e/o strumenti di comunicazione (ad esempio siti web, siti di commercio elettronico, pagine facebook o di altro social network, Applicazioni, software, database, ecc.). Esse non potranno mai consistere e/o essere confuse con le attività di assistenza e/o manutenzione, e/o con quelle di sviluppo software. Resta, quindi, espressamente inteso che tutti i contratti aventi ad oggetto le attività appena sopra indicate sono distinti tra di loro e conservano autonomia formale ed economica.

**3.4.** Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni contrattuali esclusivamente secondo le modalità indicate nel presente Documento e nelle specifiche previsioni contenute nei documenti contrattuali e/o precontrattuali sottoscritti che indicheranno nel dettaglio le problematiche e/o le esigenze del Cliente, e le modalità e le tempistiche di erogazione delle attività. Esso opererà in autonomia e tramite suoi dipendenti, che non hanno vincolo di subordinazione con il Cliente. Per l'esecuzione delle prestazioni, il Fornitore potrà avvalersi di tecnologie di terzi, indicate nel contratto.

**3.5.** Le attività potranno essere erogate dal Fornitore secondo due diverse modalità:

a) mediante pacchetti di giornate, configurati sulla base dell'effettivo fabbisogno del Cliente, con pagamento di un "prezzo";

b) mediante attività continuativa secondo le modalità e le tempistiche indicate nei singoli contratti con pagamento di un "canone" periodico.

**3.6.** Esse potranno essere fornite a distanza (in modalità cd da remoto tramite mail, telefono, fax o direttamente presso la sede del Cliente.

**3.7.** Devono intendersi ricompresi nella ordinaria durata dei contratti le sospensioni delle attività dovute alle festività natalizie (per due settimane, decorrenti dal 24 dicembre) e pasquali (per una settimana, decorrente dal giovedì santo) ed alle ferie estive (per tre settimane, decorrenti dal primo sabato di agosto). Dette sospensioni non daranno alcun diritto al Cliente di chiedere rimborsi e/o indennizzi.

**3.8.** Entrambe le parti si obbligano a nominare e comunicarsi reciprocamente i rispettivi Referenti. Tutte le comunicazioni inerenti le attività di consulenza saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate o ricevute dagli stessi. I predetti Referenti sono espressamente muniti del potere di rappresentanza esclusivamente con riferimento alle modifiche dei contenuti contrattuali di natura tecnica e che non riguardino il corrispettivo economico.

## Articolo 4. Durata dei contratti. Recesso

**4.1.** I contratti stipulati avranno la durata specificamente in essi indicata. Nel caso in cui il contratto preveda una modalità di erogazione basata su attività continuativa (art. 3.4 b), il contratto sarà tacitamente rinnovato per un periodo di eguale durata in mancanza di disdetta da effettuarsi esclusivamente a mezzo PEC o raccomandata A.R. e da far pervenire all'altra parte entro il termine di 60 giorni antecedente la scadenza.

**4.2.** La durata di essi decorrerà dalla data di inizio della erogazione delle prestazioni, che seguirà immediatamente all'avvenuto pagamento della fattura di acconto prevista.

**4.3.** Il Cliente ha facoltà di recedere in ogni momento esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R o messaggio di PEC con un preavviso di almeno 30 giorni, ma in tal caso esso resta comunque obbligato a corrispondere al Fornitore l'intero corrispettivo contrattualmente convenuto, ivi compreso il periodo di durata contrattuale non goduto.

**4.4.** Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento mediante comunicazione da inviare al Cliente esclusivamente a mezzo di raccomandata A/R o messaggio di PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

## Articolo 5. Articolazione delle attività contrattuali

**5.1.** I contratti prevederanno una preliminare fase di analisi delle esigenze del Cliente, per stabilire, in particolare, gli obiettivi, la pianificazione esecutiva delle attività il tipo di contenuti, le modalità operative. Detta fase preliminare costituisce espressamente erogazione di prestazioni contrattuali, e mai precontrattuali, e pertanto i tempi necessari per la sua esecuzione rientreranno, a tutti gli effetti, nella durata contrattuale convenuta.

**5.2.** Il Cliente è obbligato a comunicare a mezzo e-mail al Fornitore, sia per l'esecuzione della fase preliminare di analisi, sia per le prestazioni successive, tutte le informazioni, i materiali e quant'altro richiestogli per metterlo nelle condizioni di procedere alla acquisizione delle stesse ed alla loro utilizzazione. Fin quando il Cliente non avrà adempiuto a tale obbligo, i termini di esecuzione delle attività restano sospesi, con conseguente proroga dei termini di durata del contratto.

**5.3.** Il Cliente, qualora abbia comunicato al Fornitore le credenziali per l'accesso ad applicazioni informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali (ad esempio, Google Analytics o Insights di Facebook), si obbliga, al termine dei contratti a modificare immediatamente tali credenziali. In caso di inadempimento a detto obbligo, il Fornitore non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che dovessero derivare al Cliente per illegittimo utilizzo delle credenziali predette.

## Articolo 6. Monitoraggio

**6.1.** Ove espressamente previsto (ad esempio, nei contratti di affidamento della gestione di servizi di web marketing), i contratti dovranno prevedere una fase di monitoraggio dei risultati raggiunti, al fine di prevedere eventuali aggiornamenti dei contenuti delle attività da eseguire da parte del Fornitore.

**6.2.** Tale fase rientra a pieno titolo nelle attività contrattuali, e pertanto non comporterà, salva espressa diversa pattuizione contenuta nei contratti, sospensione della loro durata.

## Articolo 7. Accessi

**7.1.** Qualora sia previsto l'accesso all'applicazione tramite credenziali riservate, il Fornitore assegnerà esclusivamente agli operatori comunicati dal Cliente un codice di identificazione cliente pubblico definito come "username" ed una parola chiave privata definita come "password". Una volta effettuato il deploy e trasferiti al Cliente i diritti di amministrazione dell'applicazione, il Fornitore non sarà più responsabile della gestione della stessa e, quindi, dei relativi accessi.

## Articolo 8. Autorizzazioni per credits e attività di comunicazione del Fornitore

**8.1.** Il Cliente espressamente autorizza il Fornitore a prevedere che esso inserisca propri nome, logo e link al sito in un apposito spazio dedicato ai credits negli strumenti di comunicazione oggetto delle attività contrattuali (siti web, pagine dei social network, ecc.)

**8.2.** Il Cliente espressamente autorizza il Fornitore anche all'uso nel proprio curriculum/portfolio, sul proprio sito ed in ogni altra comunicazione ufficiale e/o commerciale che intendesse fare, dei seguenti elementi:

a) logo e brand del Cliente;

b) eventuali loghi correlati alle attività contrattuali;

c) informazioni di carattere generale sulle attività contrattuali svolte o in corso di svolgimento.

## Articolo 9. Rappresentanza

**9.1.** Il Fornitore provvederà in nome e per conto del Cliente alle attività contrattualmente affidategli, senza, pertanto, che possano mai essergli imputati gli effetti giuridici verso i terzi delle attività eseguite, che resteranno espressamente attribuiti al Cliente.

## **Articolo 10. Risultati delle attività contrattuali**

**10.1.** Il Fornitore non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di conseguimento di obiettivi e /o risultati specifici delle attività contrattuali e il Cliente accetta espressamente che qualunque eccezione da lui sollevata e comunicata al riguardo è da considerarsi invalida ed inefficace.

**10.2.** Le obbligazioni assunte contrattualmente dal Fornitore sono pertanto da intendersi espressamente come di mezzi.

## **Articolo 11. Sospensione delle attività**

**11.1.** Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le attività in ogni momento, in tutto o in parte ed anche senza preavviso, al verificarsi anche di uno soltanto dei seguenti fatti:

a) guasti alle linee telefoniche e/o alle linee elettriche di reti locali, nazionali od internazionali e/o agli apparati tecnici propri o di altri operatori;

b) eventi derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, siano essi naturali o determinati da terzi, quali in via non esaustiva: catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, ecc.

**11.2.** In caso di sospensione delle attività dovuta al verificarsi di uno dei fatti elencati al comma che precede la durata del contratto resterà sospesa ed il termine finale stabilito sarà prorogato di un numero di giorni pari al periodo di sospensione, senza che il Fornitore sia tenuto ad alcun rimborso e/o indennizzo in favore del Cliente.

## **Articolo 12. Interruzione delle attività**

**12.1.** Il Fornitore si riserva il diritto di interrompere le attività in ogni momento, in tutto o in parte ed anche senza preavviso, al verificarsi anche di uno soltanto dei seguenti fatti dovuti a responsabilità del Cliente:

a) ritardato o mancato pagamento, totale o parziale, di fatture da essa emesse;

b) malfunzionamento o rottura dei terminali, dei collegamenti e delle apparecchiature del Cliente e/o utilizzati dal Cliente e non approntati dal Fornitore;

c) situazioni di pericolo e/o di instabilità in capo a "Amors Srls" provocate dal Cliente;

d) una Pubblica Autorità o altri terzi rilevino, contestino o comunque denunciino un uso improprio da parte del Cliente del/dei software/hardware oggetto delle attività di consulenza;

e) inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili e vigenti sul territorio italiano.

**12.2.** In caso di interruzione delle attività dovuta al verificarsi di uno dei fatti elencati al comma che precede, e con salvezza di quanto previsto al comma 12.3, che segue, il Fornitore non sarà tenuto né a rimborsare al Cliente la quota parte del corrispettivo convenuto per le attività non eseguite corrispondente al periodo di tempo non goduto, né a corrispondergli alcun indennizzo e/o diverso rimborso. La durata del contratto resterà sospesa ed il termine finale stabilito sarà prorogato di un numero di giorni pari al periodo di interruzione.

**12.3.** Nel caso in cui i fatti indicati al comma 12.1. che precede non cessino entro il termine di 30 giorni il Fornitore si riserva il diritto di interrompere definitivamente l'esecuzione dei servizi, di risolvere in contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, e di esigere dal Cliente gli interi corrispettivi convenuti nel contratto, salvo il risarcimento degli eventuali maggior danni verificatisi.

## **Articolo 13. Responsabilità del Fornitore**

**13.1.** Il Fornitore si obbliga ad eseguire tempestivamente e con diligenza le attività richieste con la propria organizzazione ed i propri mezzi, fermo restando che esso non si obbliga a garantire risultati certi.

**13.2.** Qualora fosse costretto a sospendere le attività esso si attiverà per contenere nel minor tempo possibile i periodi di sospensione.

**13.3.** In nessun caso il Fornitore sarà ritenuto responsabile verso il Cliente e/o verso soggetti terzi che abbiano direttamente o indirettamente rapporti connessi o collegati al Cliente stesso, dei ritardi nelle attività, delle sospensioni e / delle interruzioni totali e/o parziali delle attività derivanti dai fatti indicati agli articoli 11.1. e 12.1. che precedono. Il Cliente solleva e terrà indenne il Fornitore da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata da soggetti terzi.

**13.4.** Il Fornitore non è responsabile di tutte le attività compiute dal Cliente connesse alle attività svolte né dei danni prodotti dalle dette attività al Cliente stesso e/o a terzi. In ogni caso, il Cliente solleva e terrà indenne il Fornitore da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata da soggetti terzi.

**13.5.** Il Fornitore non è responsabile delle violazioni di diritti di soggetti terzi relativi alla pubblicazione e all'utilizzo dei contenuti (materiali, immagini, testi, dati, ecc.) messi a disposizione dal Cliente. Anche in tal caso, il Cliente solleva e terrà indenne il Fornitore da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata da soggetti terzi.

**13.6.** In ogni caso ogni eventuale responsabilità del Fornitore che dovesse residuare al di fuori delle limitazioni di cui sopra, resta limitata alla somma eventualmente pagata dal Cliente per i contratti.

## **Articolo 14. Adempimenti di legge**

**14.1.** Il Fornitore non è in alcun modo responsabile degli adempimenti che la legge pone a carico del Cliente.

**14.2.** È obbligo del Cliente essere a conoscenza degli obblighi di legge ai quali è assoggettato e sostenere ogni eventuale costo derivante dagli adempimenti cui è obbligato dalla legge.

**14.3.** In nessun caso il Fornitore risponderà di eventuali sanzioni derivanti da obblighi di legge posti a carico del Cliente.

## **Articolo 15. Pagamenti. Clausola solve et repete**

**15.1.** Il Cliente si obbliga a pagare al Fornitore i corrispettivi convenuti a seguito di presentazione delle fatture commerciali secondo il piano di fatturazione concordato, la tempistica e le modalità in esso indicate.

**15.2.** In caso di mancato pagamento della/e fattura/e di acconto il Fornitore ha il diritto di non procedere all'avvio della esecuzione delle attività contrattuali, e ciò senza la necessità di sue comunicazioni al Cliente.

**15.3.** In ogni caso, il Cliente è espressamente obbligato, per poter procedere a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del Fornitore, a preventivamente adempiere a tutte le obbligazioni di pagamento scadute.

## **Articolo 16. Ritardato o mancato pagamento**

**16.1.** In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Fornitore, salva la risoluzione del contratto di cui all'articolo 20 che segue, ha il diritto di interrompere l'esecuzione delle attività. La ripresa

di esse potrà seguire unicamente al pagamento di tutti i corrispettivi ancora dovuti, fermo restando che il Cliente dovrà rimborsare il Fornitore di tutte le spese e/o le perdite sostenute a causa della interruzione e ripresa delle attività.

**16.2.** In ogni caso, qualora il Cliente non provveda al pagamento entro quindici giorni dall'avvenuta interruzione il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

**16.3.** In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi fatturati, il Cliente sarà tenuto al pagamento anche degli interessi legali di mora previsti dal D.Lgs. n.231/2002 (come vigente al momento della conclusione del contratto, e salve sue successive modifiche o sostituzioni) decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento convenuto e maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento.

## **Articolo 17. Garanzie per l'adempimento**

**17.1.** Il Fornitore si riserva il diritto di richiedere per iscritto in qualunque momento al Cliente di creare un deposito o una garanzia bancaria/assicurativa escutibile a prima richiesta a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento dei corrispettivi. In tal caso, il Fornitore, salva la risoluzione del contratto di cui all'articolo 20 che segue, potrà interrompere le attività qualora il Cliente non adempia entro e non oltre trenta giorni a far data dalla richiesta scritta di creazione del deposito o della garanzia bancaria/assicurativa, e fino all'avvenuto adempimento da parte del Cliente.

## **Articolo 18. Cessione del Contratto**

**18.1.** Il contratto non può essere ceduto dal Cliente a terzi, né a titolo gratuito od oneroso, né temporaneamente o definitivamente, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

## **Articolo 19. Oneri vari**

**19.1.** Sono a carico del Cliente le spese, imposte e tasse dovute in ragione del contratto concluso, nonché i maggiori oneri derivanti da eventuali aumenti di aliquote di imposta od introduzione di nuove imposte, tasse, diritti governativi.

## **Articolo 20. Clausola risolutiva espressa**

**20.1.** Oltre che negli specifici casi già previsti negli articoli che precedono, il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste a carico a suo nel presente Documento o nei documenti contrattuali e/o precontrattuali redatti e sottoscritti, ovvero qualora il Cliente venga assoggettato a procedimenti di liquidazione volontaria, esecutive e/o concorsuali, o di natura penale, avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni.

## **Articolo 21. Competenza in caso di controversia**

In caso insorgesse controversia tra le parti circa la interpretazione e/o la esecuzione del presente contratto, in deroga a qualunque possibile competenza territoriale, le Parti eleggono a Foro esclusivamente competente il Tribunale di Bari.

## **Articolo 22. Disposizioni varie**

**22.1.** Salvo quanto previsto nel presente Documento, i contratti che saranno conclusi conterranno l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto degli stessi, regoleranno nella sua interezza il loro rapporto inerente a quanto oggetto dei contratti medesimi, ed assorbiranno ed annulleranno ogni altra intesa, scritta od orale, in qualsivoglia forma, intercorsa tra le Parti avente il medesimo oggetto.

**22.2.** Ogni e qualsiasi aggiunta e/o modificazione ai contratti potrà essere effettuata solo per iscritto, dovrà essere debitamente sottoscritta da entrambe le Parti e potrà essere provata solo per iscritto. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle clausole contrattuali in essi contenute non dovrà intendersi quale abrogazione e/o modificazione tacita.

**22.3.** L'eventuale tolleranza e/o mancata contestazione di fatti suscettibili di configurarsi alla stregua di inadempimento del Cliente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia da parte del Fornitore al relativo diritto, che pertanto rimarrà integro e potrà essere fatto valere in qualsiasi momento nei termini di legge.

### **Articolo 23. Tutela della riservatezza.**

**23.1.** Il Cliente dovrà trattare come strettamente riservate (e non divulgare né usare per scopi diversi dall'adempimento dei loro obblighi e dall'esercizio dei loro diritti ai sensi del contratto concluso) tutti i dati e le informazioni ricevute o ottenute in seguito alla sottoscrizione o esecuzione dei contratti anche se riferite:

- a) alle trattative relative ai contratti;
- b) all'oggetto, alle disposizioni o all'esecuzione dei contratti;
- c) a qualsiasi aspetto dell'attività (comprese, senza limitazione alcuna, tutte le informazioni ed i dati riservati).

**23.2.** Gli obblighi di cui al presente articolo continueranno a valere anche dopo la cessazione dei contratti o la loro eventuale risoluzione.

**23.3.** Il Cliente si impegna altresì a non trattare e/o utilizzare in altro modo i dati personali di terzi di cui potrà venire a conoscenza nel corso dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali senza il consenso scritto del Fornitore.

**23.4.** Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, come da articolo 24 che segue.

### **Articolo 24. Trattamento dei dati sensibili**

**24.1.** Ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 - di seguito anche soltanto "Codice" -, e salve sue successive modifiche, integrazioni, sostituzioni con nuove normative in materia), i dati relativi al Cliente verranno inseriti negli archivi del Fornitore allo scopo esclusivo di eseguire gli obblighi contrattuali.

**24.2.** I dati saranno tenuti riservati e non saranno comunicati a terzi.

**23.3.** Il conferimento dei dati a tal fine è obbligatorio ai fini della esecuzione dei contratti. Il loro unico utilizzo avverrà per le comunicazioni tecniche, legali e commerciali legate all'espletamento delle attività contrattuali.

**24.4.** Il Cliente, a norma dell'art. 7 del "Codice", ha i seguenti diritti (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2) ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2.

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3) ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4) opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**24.5.** Il titolare del trattamento dei dati e il Cliente.

### **Articolo 25. Domicilio contrattuale**

**25.1.** Per ogni necessità inerente o derivante dai contratti conclusi il Cliente espressamente dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede o, in caso di Cliente non esercente attività professionale, presso il proprio recapito, così come indicati nei contratti.

**25.2.** Il Cliente si obbliga altresì a comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento od a mezzo p.e.c. qualsiasi variazione della sede o del recapito predetti in detta comunicazione dovrà essere indicata anche la data effettiva di operatività del nuovo indirizzo.

**25.3.** L'inadempimento al suddetto obbligo viene già riconosciuto dal Cliente come non avente scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 c.c., ossia grave e tale da motivare la risoluzione dei contratti.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara espressamente e sottoscrive per conferma di aver preso visione, di conoscere e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole:

v Articolo 5 (Articolazione delle attività contrattuali);  
v Articolo 9 (Rappresentanza);  
v Articolo 10 (Risultati delle attività contrattuali);  
v Articolo 11 (Sospensione delle attività);  
v Articolo 12 (Interruzione delle attività);  
v Articolo 13 (Responsabilità del Fornitore);  
v Articolo 14 (Adempimenti di legge);  
v Articolo 15 (Pagamenti. Clausola solve et repete);  
v Articolo 16 (Ritardato o mancato pagamento);  
v Articolo 17 (Garanzie per l'adempimento);  
v Articolo 19 (Oneri vari);  
v Articolo 20 (Clausola risolutiva espressa);  
v Articolo 21 (Clausola arbitrale);  
v Articolo 22 (Disposizioni varie);  
v Articolo 25 (Domicilio contrattuale).